

**L.R. 29 dicembre 2010, n. 19 (1).**

**Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 30 dicembre 2010, n. 84.

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga la seguente legge:

---

**Art. 1 Oggetto e finalità.**

**In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La presente legge individua i luoghi citati nell' *articolo 3* , quali territori da valorizzare, considerato il loro alto valore storico e la concomitante celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia nell'anno 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica italiana nel proprio territorio ed in particolare nella provincia di Caserta, sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico afferenti gli episodi sottoelencati, nonché la ricostruzione e divulgazione dei fatti storici relativi:

a) all'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre 1860, con il quale si concluse la spedizione dei Mille;

b) alle due battaglie di Mignano Montelungo, episodi della II Guerra Mondiale con forte contenuto simbolico per la storia italiana.

---

**Art. 2 Contributi regionali.**

**In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali, ovvero privati, volti in particolare a:

a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell' *articolo 1* ;  
b) favorire lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali, relative alla storia d'Italia, avvenute in Campania;

c) realizzare manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni e mostre fotografiche volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici previsti nel comma 2 dell' *articolo 1* , relativi alla storia d'Italia avvenuti in Campania;

d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell' *articolo 3* , a sostegno della domanda di turismo culturale, di approcci specialistici, accademici e scolastici;

e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate nell'articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;

f) diffondere la memoria degli episodi di carattere singolo o collettivo, relativi alle battaglie indicate nell'articolo 1;

g) conservare il patrimonio indicato nell' *articolo 1* ;

h) finanziare missioni di ricerca e pubblicazioni dei risultati raggiunti, concedere borse di studio per ricerche condotte da giovani studiosi ed incentivi finanziari per tesi di laurea che hanno ad oggetto gli avvenimenti previsti nell' *articolo 1* .

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, assicurando priorità di finanziamento:

a) ai progetti presentati da un singolo comune, ovvero comuni associati, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge;

b) ai lavori a carattere scientifico, effettuati da privati, che mettono in relazione gli episodi dell'articolo 1 con le specificità culturali e territoriali dei comuni individuati nell' *articolo 3* .

---

**Art. 3 Delimitazione delle aree interessate.**

**In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La regione individua nei territori dei comuni di Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Teano e Vairano Patenora le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia, previste dalla normativa vigente, volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico previsto nell' *articolo 1* .

---

**Art. 4 Norma finanziaria.**

**In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2010 ponendo la spesa a carico della UPB 7.29.65 (Cap. 1030) "Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione".

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

---

**Art. 5 Dichiarazione d'urgenza.**

**In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---